



# Comune di Montefano

Provincia di Macerata

*Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica,  
Edilizia, Ambiente, Trasporti*

Prot.n. 10039 del 06-11-2020

*Trasmesso a mezzo PEC e Raccomandata A/R*

**Alla Spett.le  
Politeama S.r.l.  
Via Paganuccia 67,  
62010, Montefano (MC)**

**Ai Carabinieri del Comando Stazione  
Nucleo Forestale di Recanati  
Via Pintura di Braccio 6,  
62019, Recanati (MC)  
PEC: [fmc43277@pec.carabinieri.it](mailto:fmc43277@pec.carabinieri.it)**

**OGGETTO:** Art.21, c.6 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – “Legge forestale regionale” – Via Paganuccia 67, 62010, Montefano (MC) – Proprietà: Politeama S.r.l. – Foglio 26 Particelle 21 del NCEU – **Autorizzazione all’abbattimento n.10 del 06-11-2020.**

**AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO N. 10 DEL 06-11-2020**  
*(ai sensi dell’art.21 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – “Legge forestale regionale”)*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** l’istanza pervenuta a questo Comune per mezzo della nota Prot.n. 9962 del 04-11-2020 dal Sig. Luca Quercetti, in qualità di Legale Rappresentante della Politeama S.r.l., P.IVA 00745360438, riguardante l’abbattimento di un esemplare appartenente alla specie “*pinus pinea*”, con contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione all’abbattimento di cui all’art.21 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – “Legge forestale regionale”;

**DATO ATTO** che l’albero appartenente alla specie “*pinus pinea*” non è classificabile come albero secolare ai sensi dell’art.2, c.1, lett. b) della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 e del relativo Allegato 1, e non ricorrono pertanto i presupposti per l’esecuzione di un sopralluogo “in situ” ai sensi dell’art.21, c.6 della citata normativa;

**RISCONTRATO** nel corso del citato sopralluogo il danneggiamento indotto dall’apparato radicale della pianta ai manufatti pertinenziali del fabbricato, in particolare al piazzale in porfido, come riscontrabile dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo;

**VALUTATA** l’effettiva sussistenza delle condizioni descritte dall’art.21, c.2, lett. g):

“2. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
- c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
- g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.”;

**VERIFICATO** ai sensi dell'art.21, c.5 che, da una analisi delle condizioni presenti in loco, non esistono soluzioni tecnicamente valide diverse da quella comportante l'abbattimento dell'albero in questione;

**DATO ATTO** che le ragioni per cui si ricorre all'abbattimento non sono riconducibili ai casi di cui all'art.21, c.2, lett. a), b), c) e d), e che pertanto non ricorre l'obbligo di compensazione di cui all'art.23, c.1: *"1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione."*;

**VISTA** la L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale" con particolare riferimento al Capo IV;

**VISTO** l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n.11 del 28-07-2020

### **AUTORIZZA**

il Sig. Luca Quercetti, in qualità di Legale Rappresentante della Politeama S.r.l., P.IVA 00745360438, all'abbattimento dell'esemplare di "*pinus pinea*" ubicato nella proprietà di cui al Foglio 26 Particella 21 del NCEU, differendo l'efficacia all'avvenuta acquisizione di tutti i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

### **PRESCRIVE**

al Sig. Luca Quercetti, in qualità di Legale Rappresentante della Politeama S.r.l., P.IVA 00745360438, che nell'esecuzione dei lavori di abbattimento dell'esemplare di "*pinus pinea*" ubicato nella proprietà di cui al Foglio 26 Particella 21 del NCEU:

- le vie e gli spazi pubblici adiacenti si devono ingombrare solo per lo spazio strettamente necessario ad eseguire i lavori e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;
- dovranno essere rispettate le norme prescritte dal "Codice della strada" e dai relativi regolamenti attuativi;
- la responsabilità dei lavori sarà interamente assunta dal richiedente ed in conseguenza di ciò lo stesso dovrà prontamente intervenire a verifiche e sopralluoghi che possono essere disposti o richiesti, anche telefonicamente, dal Comune di Montefano;
- tutti i mezzi usati per i lavori che saranno impiegati in zone asfaltate di proprietà del Comune di Montefano, dovranno essere esclusivamente gommati;
- dovranno essere poste in opera le cautele possibili per evitare incidenti ed inoltre dovrà essere apposta tutta la segnaletica prevista dal vigente Codice Stradale per i cantieri su strada, sia notturna che diurna. Ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali incidenti che potessero sopravvenire a persone o a cose faranno elusivamente carico al richiedente;
- rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. oltre alla normativa vigente in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento ai cantieri stradali ed ai lavori in quota;
- evitare in ogni modo il verificarsi di possibili danni a terzi mettendo in atto opportune misure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

### **TRASMETTE**

il presente atto ai Carabinieri del Comando Stazione Nucleo Forestale di Recanati ai sensi dell'art.29, c.2, L.R. 23 febbraio 2005, n.6;

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati presso il sito internet del Comune di Montefano al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art.29, c.2, L.R. 23 febbraio 2005, n.6.

Montefano (MC), li 06-11-2020

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Tommaso M. Gaballo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*